
Modello di contratto di prima creazione d'opera di scene

Indicazioni per compilare il contratto

- Completare tutti i campi **punteggiati o colorati**
 - S Selezionare i campi appropriati tra quelli separati da barre oblique /
 - I rinvii tra gli articoli sono automatici
-

Indice

1. OGGETTO DEL CONTRATTO	2
2. EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARE ALL'OPERA NEL CORSO DELLA CREAZIONE	2
3. REMUNERAZIONE DELL'AUTORE	2
4. PRODUZIONE DELL'OPERA	3
5. RETROCESSIONE.....	3
6. RESCISSIONE	3
7. CONTROVERSIE	3
8. DISPOSIZIONE FINALE.....	4

CONTRATTO DI PRIMA CREAZIONE

OPERA TEATRALE

TITOLO

TRA

La Compagnia / L'Associazione / Il Teatro, la cui sede sociale si trova a **indirizzo**, rappresentata/o da **nome, cognome, funzione**, qui di seguito denominata/o "il produttore",

E

Cognome e nome dell'autore / autrice, socio/a della SSA, domiciliato/a a **indirizzo**, qui di seguito denominato/a "l'autore".

PREAMBOLO

- Il produttore intende creare in prima mondiale l'opera teatrale di (autore) intitolata
TITOLO
- L'autore dichiara al produttore di essere socio della SSA.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1.1. Il produttore è autorizzato dall'autore, ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 LDA, a creare per la prima volta sotto forma di spettacolo dal vivo l'opera intitolata (titolo) di (autore), di cui ha ricevuto copia da parte dell'autore in data

È previsto fin da ora che le rappresentazioni dell'opera avranno luogo dal al a (indicazione del/i luogo/ghi di rappresentazione).

Regia dell'opera:

- a) il regista sarà designato ulteriormente di comune accordo tra l'autore e il produttore.
- b) il produttore può scegliere liberamente il regista.
- c) la regia dell'opera sarà affidata a

Le parti convengono di scegliere l'opzione

Ogni rappresentazione dell'opera è oggetto di un contratto di rappresentazione specifico, redatto ulteriormente dalla SSA secondo le modalità dell'articolo ▪ **Alla firma del contratto: (.....) CHF,**

- **Il giorno della prima rappresentazione: (.....) CHF.**

Gli interventi dell'autore nel corso della creazione dello spettacolo e le eventuali modifiche che egli apporta alla sua opera secondo il punto 2. di cui sopra sono a suo carico ed egli ne sostiene l'onere economico, così come è stato per il lavoro di scrittura della sua opera.

qui di seguito.

- 1.2. La stipulazione del presente contratto non comporta la cessione dei diritti morali e patrimoniali dell'autore sull'opera; l'autore rimane pienamente titolare del diritto di rappresentazione della sua opera, del diritto di edizione e di pubblicazione, dei suoi diritti di adattamento, di traduzione, di registrazione audiovisiva, come pure dell'insieme delle altre prerogative del diritto d'autore.

Oltre al diritto di rappresentazione menzionato al punto 1.1. di cui sopra, l'uso da parte del produttore di uno dei diritti suddetti è oggetto di un contratto separato con l'autore.

2. EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARE ALL'OPERA NEL CORSO DELLA CREAZIONE

L'autore ha il diritto di apportare alla propria opera, in qualsiasi momento, le modifiche che ritiene necessarie, nei limiti dei vincoli fissati della regia e della produzione.

Le eventuali modifiche all'opera suggerite dal produttore e dal (selezionare: regista, attori, etc.), sono oggetto di una discussione argomentata tra il produttore, il (selezionare: regista, attori, etc.) e l'autore. Si stabilisce tuttavia che l'autore è l'unico competente per apportare modifiche alla sua opera.

3. REMUNERAZIONE DELL'AUTORE

In contraccambio al diritto di creazione della sua opera in prima mondiale, il produttore si impegna a corrispondere all'autore la somma di: (selezionare)

- (.....) CHF,
- (.....) percento del budget della creazione che è fissato a (.....) CHF,

pagabile alle seguenti scadenze: *(selezionare)*

- Alla firma del contratto: (.....) CHF,¹
- Il giorno della prima rappresentazione: (.....) CHF.

Gli interventi dell'autore nel corso della creazione dello spettacolo e le eventuali modifiche che egli apporta alla sua opera secondo il punto 2. di cui sopra sono a suo carico ed egli ne sostiene l'onere economico, così come è stato per il lavoro di scrittura della sua opera.

4. PRODUZIONE DELL'OPERA

- 4.1. Il produttore dispone di **un mese (o altro termine da definire) a partire dalla firma del presente** contratto per concludere mediante la SSA un contratto specifico di rappresentazione con l'autore in vista delle rappresentazioni dell'opera sotto forma di spettacolo dal vivo.

Si conviene fin da ora tra le parti che il contratto di rappresentazione deve essere conforme allo statuto e/o ai trattati generali stipulati dalla SSA con gli utenti del repertorio nonché agli usi della professione.

Il produttore potrà rappresentare l'opera in esclusiva nella lingua originale per mesi a partire dalla firma del contratto di rappresentazione e per i seguenti territori:

Le somme versate all'autore in virtù del presente contratto non vengono in alcun caso imputate alle somme ripartite dalla SSA all'autore a titolo delle rappresentazioni dell'opera.

- 4.2. Il presente contratto si risolve in pieno diritto e l'autore conserva l'integralità delle somme che gli sono già state versate in assenza della firma del contratto di rappresentazione entro il termine stabilito all'articolo 4.1..

5. RETROCESSIONE

Il produttore non ha la facoltà di retrocedere a terzi il beneficio e gli oneri del presente contratto, salvo accordo scritto dell'autore.

6. RESCISSIONE

Se il produttore viene meno ad uno dei suoi obblighi derivanti dal presente contratto, e se questa mancata osservanza persiste allo scadere di un termine di 30 (trenta) giorni fissato dall'autore mediante messa in mora (per lettera raccomandata), il presente contratto può essere rescisso con effetto immediato dall'autore, con riserva di eventuali danni e interessi. L'autore è esonerato da qualsiasi impegno nei confronti del produttore, segnatamente da qualsiasi eventuale esclusiva accordata dal presente contratto, e ciò senza alcuna formalità o riserva, senza pregiudizio di qualsiasi danno e interesse complementari.

7. CONTROVERSIE

Il presente contratto è regolato dal diritto svizzero.

Qualsiasi controversia e qualsiasi disputa nell'ambito del presente contratto può essere regolata, prima di qualsiasi altra azione, attraverso una mediazione, conformemente alle regole deontologiche della Federazione svizzera delle associazioni di mediazione (FSM).

Se la mediazione fallisce o non è tentata, la giurisdizione viene attribuita ai tribunali competenti di, luogo di esecuzione del presente contratto.

¹ La SSA raccomanda un versamento minimo del 10% della somma globale alla firma del contratto a titolo di opzione presa sul testo.

8. DISPOSIZIONE FINALE

Qualsiasi modifica al presente contratto richiede la forma scritta e deve essere oggetto di un accordo integrativo del presente contratto.

Redatto in duplice copia

Luogo, data Luogo, data

L'autore:

Il produttore:

.....

.....

Nome e cognome

Nome e cognome